

ELENCO C

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrimporre nel 1887
1	Bari	Acquaviva delle Fonti	1. 215696265
2	Como.	Montegrino	2. 1102
3	Id.	Induno Olona	1. 0355
4	Cosenza	Scala Coeli	0. 2400
5	Milano	Roncello.	2. 04
6	Padova.	Candiana	1. 93
7	Roma	Carbognano	1. 38787
8	Verona	Villabartolomea	2. 26

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni.

Tittoni, relatore. La Commissione propone che all'elenco C siano aggiunti: il comune di Jenne in provincia di Roma, per centesimi 2.2939, ed il comune di Ponzano Romano pure in provincia di Roma, per centesimi 0.5991 che erano contemplati nell'articolo unico del disegno di legge numero 231.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo terzo che comprende tutti i comuni, ai quali è data la facoltà di eccedere, con la sovrimposta 1887, il limite medio triennale.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 4, che si riferisce al comune di Nettuno, al quale è negata la facoltà di eccedere il limite medio triennale.

« Alle amministrazioni comunali indicate nella tabella A, che fa seguito alla presente legge, è negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati rispettivamente nel triennio 1884-85-86. »

Onorevole relatore, nella tabella è indicato un solo comune; quindi invece di dire: *alle amministrazioni comunali indicate nella tabella A*; mi pare che si potrebbe dire: *alla amministrazione comunale di Nettuno in provincia di Roma è negata, ecc.*

Tittoni, relatore. Perfettamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Non farò che una sola osservazione.

A poco a poco, i comuni del regno verranno tutti avanti alla Camera: perchè quelli che non hanno ottenuto il permesso di eccedere la sovrimposta la prima volta, insisteranno; e la seconda volta finiranno per ottenerlo. Io chiedo alla Commissione e all'onorevole ministro dell'interno se non sembri loro, una volta che non si è potuto mantenere, come io credevo che si sarebbe dovuto, in una maniera precisa, inesorabile, l'articolo 52 della legge del 1 marzo, una volta che noi siamo entrati nell'esame dei bilanci comunali, (che non era nelle nostre previsioni, e che per quanto sia fatto bene dalla Commissione e dalla Camera, non potrà essere fatto con intera convinzione ed imparzialità) se non sembri loro, dico, che convenga prendere qualche determinazione che levi alla Camera questa occupazione che è piena di difficoltà, e che si venga o ad abolire l'articolo 52, o a proporre qualche cosa che dia ai proprietari la garanzia che l'articolo stesso, il quale a poco a poco pare abolito, rimarrà quale era: giacchè lo spargimento, l'aumento d'imposte, per parte dei comuni e delle provincie, con l'articolo 52 non si evita punto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tittoni, relatore. L'onorevole Bonghi, pur lodando l'operato della Commissione, ha posto in rilievo la imperfezione del sistema di sindacato parlamentare, stabilito dall'articolo 52 della legge sulla perequazione fondiaria.

Ora, la Commissione consente pienamente con l'onorevole Bonghi in questo apprezzamento. Anzi, credo che, a questo sistema, una critica più spietata di quella che è contenuta nella prima relazione della Commissione, difficilmente possa farsi; sicchè esso, prima che da ogni altro, è stato da noi stessi unanimemente condannato; ed è perciò che ci siamo rivolti all'onorevole ministro, domandando che non fosse altro che provvisorio, e che, alla riapertura della Camera, fosse presentato un apposito disegno di legge, per meglio regolare e disciplinare la materia. L'onorevole ministro ha preso formale impegno di presentarlo; e la Commissione, confidando che in questo tempo si studino i provvedimenti opportuni da proporre alla Camera, non ha insistito ed ha continuato nei suoi lavori.

Prendendo quindi occasione dalle parole dell'onorevole Bonghi, la Commissione non può fare